

Comuni di:
Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)



CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

(art. 4 L.R. 26 luglio 2003 n° 14)

(Aggiornamento ai sensi della delibera G.R. n°1879 del 23/11/2009)

REDAZIONE:

Arch. Piero Vignali
Geom. Ivano Venturini
(Sviluppo Comune Srl)

D.ssa Nara Berti
Unione Reno-Galliera

APPROVAZIONE: delibera consiliare n° del

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
Art. 1 - OGGETTO	3
Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	5
Art. 4 - DEFINIZIONI	6
TITOLO II – PROGRAMMAZIONE COMUNALE	6
Art. 5 – CONDIZIONI E POSSIBILITA’ INSEDIATIVE.....	6
Art. 6 - DEROGHE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE	8
TITOLO III – DISCIPLINA PARTICOLARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’	8
Art. 7 - ATTIVITA’ STAGIONALI.....	8
Art. 8 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	8
Art. 9 - DISCIPLINA DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI.....	9
9.1 – <i>Definizioni</i>	9
9.2 – <i>Disciplina generale</i>	9
9.3 – <i>Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti</i>	10
9.4 – <i>Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico alle attività diverse di spettacolo e trattenimento nei pubblici esercizi</i>	11
Art. 10 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - LIMITAZIONI	11
Art. 11 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.	12
Art. 12 - ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	12
Art. 13 - VALIDITA’ DEI CRITERI.....	12
Art. 14 - NORMA FINALE.....	12

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - OGGETTO

Il presente documento, è redatto ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 14/2003, a seguito dell'aggiornamento delle direttive regionali con delibera di G.R. n° 1879/2009 e concerne i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito del territorio comunale; esso costituisce l'aggiornamento della programmazione approvata dai Comuni con i seguenti provvedimenti:

Comune di Argelato: delibera consiliare n° 75 del 9/11/2005

Comune di Bentivoglio: delibera consiliare n° 64 del 7/11/2005

Comune di Castello d'Argile: delibera consiliare n° 70 del 10/11/2005

Comune di Castel Maggiore: delibera consiliare n° 61 del 28/11/2005

Comune di Galliera: delibera consiliare n° 58 del 14/11/2005

Comune di Pieve di Cento: delibera consiliare n° 77 del 30/11/2005

Comune di San Giorgio di Piano: delibera consiliare n° 87 del 3/11/2005

Comune di San Pietro in Casale: delibera consiliare n° 79 del 26/11/2005

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presenti criteri di programmazione si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche di carattere stagionale.

Sono escluse dalla programmazione comunale le attività di somministrazione di alimenti e bevande che avvengono:

- a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;
- b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc.;

L'esclusione delle attività di somministrazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non è soggetta ai criteri di programmazione di cui al presente regolamento solo se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
- la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale;

Tali attività sono trasferibili solo congiuntamente all'attività principale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n° 14 del 26 luglio 2003, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo in pubblici esercizi all'interno di locali non appositamente allestiti allo scopo, non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago, in quanto la stessa autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ne abilita l'effettuazione. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuino tali attività rientrano comunque tra quelle soggette ai criteri di programmazione di cui alle presenti norme;

- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino le seguenti condizioni:
 - l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2bis, della legge 28 dicembre 1999 n° 496;
 - l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione dei carburanti e quindi collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
 - l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione di carburante rilasciata dall'UTF;
- e) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della L.R. 5 luglio 1999 n° 14 (*Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Dlgs.vo 31/3/1998*), nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
- f) nelle mense aziendali e nelle relative attività di somministrazione non aperte al pubblico;
- g) nelle attività di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della Legge n° 135/2001, ancorché la somministrazione venga effettuata genericamente al pubblico;
- h) nelle attività di "bed & breakfast" di cui alla L.R. 28/7/2004 n° 16; nelle suddette attività è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificatamente indicati nell'art. 13 della L. n. 16/04.

Il Comune rilascia le autorizzazioni per le sopraindicate attività dalla lettera a) alla lettera g) nel rispetto delle disposizioni della legge regionale n. 14/2003 ad esclusione di quelle di cui al comma 4 dell'art. 2 della medesima legge regionale. Il Comune all'atto del rilascio dell'autorizzazione, vincola l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al collegamento funzionale e logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali attività non risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

- i) nelle attività svolte in forma temporanea, concernenti fiere, feste, mercati, di cui all'art. 10 della L.R. 14/2003, per il periodo di svolgimento della manifestazione;
- j) al domicilio del consumatore, precisando che:

- per “somministrazione al domicilio del consumatore” si deve intendere l’organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;
 - per “domicilio del consumatore” si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.
- k) nelle attività agrituristiche di cui al Titolo I della L.R. N. 26 del 28/6/1994, fermo restando che, nell’ambito di tali attività, la somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 8 della L.R. 14/2003 e che le attività di cui al Titolo II della medesima L.R. 26/94, rientrano nei criteri di programmazione;
- l) nei circoli privati ed associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno (*cf. art. 2 DPR 4/4/2001 n° 235*), fermo restando che tali attività sono soggette a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della L. 7/8/1990 n° 241;

Ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge regionale 14/2003 le attività di cui alle lettere g), h), l) sono altresì escluse all’autorizzazione di cui all’art. 8 della legge medesima.

Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) L.R. 26 luglio 2003 N. 14 (*Disciplina dell’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande*);
- b) Deliberazione della Giunta Regionale N. 1879/2009 (*Aggiornamento delle direttive generali per la fissazione, da parte dei Comuni, dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande*);
- c) L. 5 dicembre 1985 n° 730 (*Disciplina dell’agriturismo*);
- d) L.R. 28 giugno 1994 n° 26 (*Norme per l’esercizio dell’agriturismo rurale ed interventi per la loro promozione - Abrogazione della L.R. 11 marzo 1987 n° 8*);
- e) L.R. 28 luglio 2004 n° 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità*);
- f) L. 29 marzo 2001 n° 135 (*Riforma della legislazione nazionale del turismo*);
- g) DPR 4 aprile 2001 n° 235 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati*);
- h) R.D. 18 giugno 1931 n° 773 e succ. mod. ed integrazioni (*Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza*);
- i) R.D. 6 maggio 1940 n° 635 (*Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18/6/1931 n°773 delle leggi di pubblica sicurezza*).

Art. 4 - DEFINIZIONI

- a) Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: struttura idonea opportunamente attrezzata ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione;
- b) Somministrazione di alimenti e bevande: vendita e consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti in locali o superfici aperte al pubblico attrezzati a tal fine;
- c) Autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande: titolo abilitativo rilasciato in via definitiva o temporanea, idoneo ad esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della L.R. 14/2003 e della direttiva Deliberazione di Giunta regionale n° 2209 del 10 novembre 2004;
- d) Denuncia di inizio attività: titolo abilitativo da presentarsi ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, consistente nella denuncia di inizio di attività per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in cui l'atto di consenso si concretizza mediante l'esclusivo accertamento dei presupposti e requisiti di legge, senza necessità di valutazioni tecniche discrezionali
- e) Ambiti territoriali: gli ambiti individuati e definiti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale ai sensi della L.R. 20/2000.
- f) Attività stagionali: sono costituite dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande per le quali nel provvedimento abilitativo è stabilito il periodo di apertura e di chiusura nell'ambito di ciascun anno solare;
- g) Attività temporanee: attività soggette ad autorizzazione temporanea in occasione di fiere, mercati, feste od altre riunioni straordinarie di persone, e potranno essere svolte per il periodo, nei locali o luoghi cui si riferiscono, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n° 59*) la cui durata massima non può essere superiore a 30 giorni consecutivi.

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE COMUNALE

Art. 5 – CONDIZIONI E POSSIBILITA' INSEDIATIVE

In base alla modifica della direttiva regionale in materia di "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi" ed a seguito del contesto di riferimento normativo e giurisprudenziale sopravvenuto (L. 248/2006 e sentenza del C.d.S. Sez. V n. 2808/2009), sono modificati i criteri comunali per l'insediabilità di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come di seguito riportato.

- 1) I pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono insediabili negli ambiti territoriali di ammissibilità individuati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti nel Comune (PSC, RUE, PRG, R.E.) e nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di insediabilità in essi riportati; sono quindi escluse limitazioni relativamente a “parametri numerici”, “contingenti di superficie”, ed a “distanze minime” fra gli esercizi.
- 2) Tutti i pubblici esercizi di nuovo insediamento e quelli soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia, dovranno essere in possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento Locale d'Igiene con particolare riferimento, fra gli altri, a:
 - a. servizi igienici del personale;
 - b. servizi igienici per il pubblico di cui almeno uno per soggetti diversamente abili;
 - c. accessibilità di tutti i locali destinati alla somministrazione al pubblico da parte dei soggetti diversamente abili e non limitata a parti dell'esercizio;
 - d. idonei locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio di derrate alimentari di dimensioni idonee ad approvvigionamenti periodici e non giornalieri, in quanto pertinenti con l'attività.

Restano salve le possibilità di deroga di cui all'art. 5 del regolamento locale di igiene sanità pubblica e veterinaria.

- 3) Tutti gli esercizi di nuovo insediamento, e quelli soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia, dovranno essere altresì dotati :
 - a. di idonei parcheggi pertinenziali e pubblici, secondo gli standard stabiliti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (PSC, RUE, PRG, R.E.), vigenti nel Comune.
 - b. di aree idonee alle operazioni di carico e scarico delle merci, non interferenti con gli spazi dei parcheggi pertinenziali o pubblici;
 - c. di idonei spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività, tali da favorire la raccolta differenziata ed il riuso dei rifiuti.

Le caratteristiche di cui ai precedenti punti 2) e 3), dovranno essere dimostrate all'inizio dell'attività, nell'ambito della documentazione prevista dalle “Norme sul procedimento amministrativo in materia di somministrazione di alimenti e bevande” vigente, oppure in sede progettuale al momento della richiesta di eventuali provvedimenti abilitativi in materia edilizia (D.I.A. o Permesso di Costruire).

La presenza di tali caratteristiche è comunque vincolante ai fini dell'inizio dell'attività stessa.

- 4) Ai fini dell'insediabilità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, in sede di richiesta di autorizzazione o al momento della richiesta di eventuali provvedimenti abilitativi in materia edilizia (D.I.A. o Permesso di Costruire), dovrà essere presentata una “Documentazione di Impatto Acustico”, ai sensi dell' art. 8, comma 2 della L. 447/95 e dell'articolo 2.2 delle NTA del piano di “Classificazione acustica del territorio comunale”

contenente la documentazione prevista dalla delibera G.R. 673/2004, e dall'art. 2.2.1 delle NTA citate, anche in riferimento alla mitigazione del rumore rispetto ai locali attigui.

- 5) Ai fini di incentivare le possibilità insediative dei pubblici esercizi in ambiti territoriali o centri urbani minori, in cui si rileva carenza di tali attività, allo scopo di perseguire l'aggregazione e l'integrazione sociale e per garantire la vivibilità di luoghi con tendenza alla emarginazione sociale, il Comune, con apposito provvedimento, può prevedere l'applicazione di sconti od esenzioni sul contributo di costruzione di cui all'art. 27 della L.R. 31/2002.

Art. 6 - DEROGHE ALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

Fermo restando i provvedimenti abilitativi di cui al regolamento sul procedimento, per gli esercizi sono consentite deroghe alla programmazione comunale qualora gli stessi:

- a) siano previsti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della L.R. n° 14 del 1999 o di altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;
- b) siano previsti all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/99;

TITOLO III – DISCIPLINA PARTICOLARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Art. 7 - ATTIVITA' STAGIONALI

Le attività stagionali potranno essere esercitate per un periodo minimo di 60 giorni e massimo 240 per ogni anno con le medesime prescrizioni di carattere edilizio ed igienico sanitario previste per le attività permanenti.

Tali attività potranno essere effettuate altresì in aree destinate ad attrezzature pubbliche anche di proprietà comunale, concesse in uso, in diritto di superficie o in base ad altro titolo idoneo all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 8 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione temporanea rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato.

Tale attività può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni, per i locali o i luoghi cui si riferiscono e se il richiedente risulta in possesso dei requisiti professionali previsti per legge ovvero se designa un responsabile in possesso di medesimi requisiti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.

La durata massima non può essere superiore a 30 giorni consecutivi; fra le varie autorizzazioni temporanee rilasciate al medesimo organizzatore, nello stesso luogo e/o con l'utilizzo delle medesime attrezzature deve intercorrere un termine di almeno 15 giorni.

Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cui al primo comma, debbono essere rispettati i requisiti stabiliti da norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di inquinamento acustico, con esclusione della destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché sulle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

Per lo svolgimento delle attività di somministrazione svolte in forma temporanea, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, sono richiesti esclusivamente i requisiti morali di cui al comma 3 del precedente articolo 7, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e in materia di sicurezza.

Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui alla legge regionale n° 14/2003 né del presente regolamento, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 9 - DISCIPLINA DEI PICCOLI INTRATTENIMENTI

9.1 – Definizioni

Si intendono per piccoli trattenimenti musicali senza ballo le seguenti attività:

- a) spettacoli, ovvero divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali nell'esposizione di opere artistiche, nella presentazione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti ed attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti;

9.2 – Disciplina generale

Le stesse autorizzazioni di cui all'articolo precedente abilitano, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza a afflusso non superiore a 100 (cento) persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.

E' comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed in particolare quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti deve comunque avvenire, agli effetti dei commi precedenti, in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

Conseguentemente è esclusa, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle di cui al presente articolo, salvo che:

- l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S.;
- il locale sia dotato della prescritta agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

9.3 – Caratteristiche dei locali e modalità di esercizio dei piccoli trattenimenti

Agli effetti del precedente articolo 9.2, non configura l'attivazione di un locale di pubblico spettacolo l'esercizio di un'attività di spettacolo e trattenimento che sia svolta entro i limiti e secondo le modalità di seguito indicate:

- a) Afflusso di persone: è consentito un afflusso di non oltre 100 persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio di somministrazione, compatibilmente con le dimensioni che ne determinano la capienza di cui alla successiva lettera b);
- b) Capienza del locale: è assunto come limite di affollamento massimo consentito il vincolo di 0,7 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione e di 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione in aree esterne;
- c) Utilizzo di spazi: l'attività di spettacolo e trattenimento deve comunque avvenire nell'ambito degli spazi qualificati come superficie di somministrazione dell'esercizio e non deve implicare la realizzazione di strutture particolari, quali pedane e palchi, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo o del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale;
- d) Ingresso gratuito: l'ingresso deve essere mantenuto gratuito e pertanto il pubblico deve poter accedere liberamente, fatti salvi i limiti di cui alle precedenti lettere a) e b), indipendentemente dalla presenza di attività di spettacolo e trattenimento;
- e) Divieto di maggiorazione dei prezzi: è vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente praticati dall'esercizio;
- f) Complementarietà dell'attività di spettacolo e trattenimento: L'attività di spettacolo e trattenimento deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ed a tal fine, debbono essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - f1) è vietata la pubblicazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dalla pubblicizzazione inerente l'attività di somministrazione;
 - f2) L'esercizio dell'attività di spettacolo e trattenimento è consentito entro i limiti orari che potranno essere stabiliti dall'ordinanza sindacale con la quale è fissata la disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 16/2003 e, comunque, non è mai consentito l'utilizzo dell'esercizio di somministrazione ai soli fini dell'attività di spettacolo e trattenimento.

Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine alla effettuazione delle attività di trattenimento e spettacolo.

L'effettuazione delle attività di spettacolo e trattenimento di cui al precedente comma 1, è soggetta a preventiva comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive da presentare su apposita modulistica, con un anticipo di almeno 5 giorni prima dell'inizio previsto, contenente autodichiarazione del rispetto delle condizioni a tal fine stabilite dal presente Regolamento sul procedimento amministrativo.

9.4 – Applicabilità delle disposizioni in materia di sicurezza ed inquinamento acustico alle attività diverse di spettacolo e trattenimento nei pubblici esercizi

Le attività di spettacolo e trattenimento il cui svolgimento avvenga nel rispetto delle caratteristiche e delle modalità di cui ai precedenti artt. 9.2 e 9.3, non sono soggette a visita e controllo ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, in quanto da ritenersi escluse in virtù di quanto previsto nell'Allegato al DM 16/2/1982, punto 83.2.

Le attività di cui al precedente comma 1, debbono ritenersi altresì escluse dall'ambito di applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. in materia di agibilità dei locali, non qualificandosi i medesimi come locali di pubblico spettacolo, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

E' fatto comunque salvo l'esercizio, da parte della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo istituita ai sensi dell'art. 141bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., delle funzioni di controllo ai fini della sicurezza, ai sensi dell'art. 141 dello stesso regolamento.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno la possibilità di effettuare attività di spettacolo e trattenimento diverse da quelle descritte nell'articolo 9.1, 9.2, 9.3, a condizione che l'esercente sia munito di licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S.

In materia di inquinamento acustico, è fatto integralmente rinvio alla disciplina di settore in quanto applicabile, ed in particolare al rispetto della classificazione acustica del territorio comunale di cui all'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n° 447 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*).

Tali attività dovranno comunque rispettare gli orari, le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle attività nel rispetto di quanto indicato dall'ordinanza sindacale appositamente emessa.

Art. 10 - SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE - LIMITAZIONI

Il Comune, al fine di governare eventuali fenomeni che possano suscitare allarme sociale e prevenire l'abuso di alcolici, sentiti gli assessorati competenti per i settori sociale e sanitario e mediante ordinanza sindacale, potrà impedire la somministrazione di bevande alcoliche in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico e potrà altresì graduare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche sulla base delle diverse tipologie di impianti sportivi presenti sul territorio comunale

Tale divieto potrà concernere:

- a) una disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di una determinata area ovvero una prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del TULPS;
- b) apposito provvedimento per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.

Il provvedimento di divieto o limitazione della somministrazione di bevande alcoliche dovrà riportare in modo esplicito e circostanziato la motivazione per la quale il provvedimento stesso viene adottato.

Art. 11 - CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

Fatti salvi i programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la chiusura temporanea degli stessi è comunicata al pubblico con l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno.

Qualora la chiusura temporanea sia di durata superiore a trenta giorni consecutivi, dovrà esserne data comunicazione anche al Comune.

Art. 12 - ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto del monte orario giornaliero stabilito da apposita ordinanza sindacale.

Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

Gli esercenti devono comunicare preventivamente allo Sportello Unico per le Attività Produttive ed al Comune, l'orario prescelto almeno 5 giorni prima dell'attivazione del nuovo orario.

Art. 13 - VALIDITA' DEI CRITERI

La validità dei criteri di cui al presente programma, è fissata nel periodo massimo di anni cinque a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente provvedimento.

Art. 14 - NORMA FINALE

Per quanto non previsto dai presenti criteri di programmazione, è fatto rinvio alle leggi, alle norme e direttive vigenti, alle norme comunali sul procedimento autorizzativo nonché allo statuto ed agli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.